

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

07/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21/01/2010 - sulla impossibilità di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza

Il principio generale in materia, dettato dal comma 5 dell'articolo 82 T.U.E.L., è quello della omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente (articolo 82, comma 7, T.U.E.L.).

L'incumulabilità tra indennità di funzione e gettone di presenza non operava, invece, per l'espressa deroga prevista dal previgente comma 6 dello stesso articolo 82, qualora l'indennità ed i gettoni di cui trattasi fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

La legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) all'articolo 2, comma 25, lett. b), ha abrogato il comma 6 da ultimo citato, nulla più disponendo in ordine alla possibilità di cumulo.

Ebbene, tale espressa abrogazione comporta, *a contrario*, la riespansione del generale principio di omnicomprensività anche per le ipotesi prima derogate, sia in un'ottica di interpretazione letterale dell'articolo 82 T.U.E.L., che con riferimento ad una interpretazione sistematica della legge 244/2007, di cui i commi da 22 a 30 dell'articolo 2 - riferiti ai cd. costi della politica - rappresentano una delle tante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ivi contenute.

Del pari, analogamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno con riferimento ad altre forme associative tra Enti locali (comunità montane e consorzi), deve ritenersi, altresì, implicitamente abrogato dalla legge finanziaria 2008 anche il comma 3 dell'articolo 8 D.M. 119/2000, che, in presenza di una specifica norma statutaria, prevedeva l'attribuzione ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni *"..di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte.."*.

CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG - del 21/01/2010 circa la corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune in relazione al calcolo delle indennità di funzione spettanti agli amministratori

L'articolo 37, comma 4 e l'articolo 156, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.) prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo, però, riferimento a parametri differenti. Infatti, mentre per l'articolo 156, comma 2 la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall'ISTAT "*alla fine del penultimo anno precedente..*" a quello di riferimento, per l'articolo 37, comma 4°, il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall' "*...ultimo censimento ufficiale..*".

Il decreto 4 aprile 2000 n. 119, recante il regolamento di attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9° dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265.

Tra i criteri ivi indicati, alla lettera b), è stabilito che le articolazione delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, "*..tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..*". E' chiaro che anche questa norma rapporta le indennità di funzione ad una popolazione intesa dinamicamente e non ad un dato limitato e statico così come espresso dal censimento.

Deve, inoltre, rilevarsi come lo stesso riferimento sia contenuto nell'articolo 82, comma 8, lett. b), T.U.E.L. che contiene espressioni identiche.

Il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione evidenzia, quindi, la volontà legislativa di aggiornare il più possibile il parametro di riferimento.

Da questi elementi può, quindi, ragionevolmente dedursi che la rilevazione delle dimensioni demografiche dell'ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall'articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000.

Detto criterio, in quanto riferito a dati concreti ed attuali, prevale su quelli più astratti e risalenti al lontano 2001, rappresentati nell'ultimo censimento.

CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie Deliberazione n.6/SEZAUT/2010/QMIG del 21/01/2010 - l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali non è più vigente

All'articolo 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Quest'ultimo ha introdotto il comma 11 dell'articolo 82 Decreto Legislativo 267/2000, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio.

Da ultimo, è intervenuto sul punto il D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, che, all'art. 76 comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'articolo 82, comma 11, TUEL, nulla più disponendo in ordine alla facoltà di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Dall'analisi di queste norme emerge evidente l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'articolo 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Nel contempo, deve, altresì, ritenersi, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, che l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 non sia più vigente.

CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 5/SEZAUT/2010/QMIG del 21/01/2010 sulla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 76, comma 1°, del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 sul calcolo della spesa di personale

In conformità a quanto disposto dall'articolo 76, comma 1°, del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, nella quantificazione degli oneri finanziari del Comune, connessi alla spesa del personale dell'Ente, non può prescindersi dalla quota di spesa per il personale trasferito all'azienda del Comune che svolge attività istituzionale ai sensi della legge 328/2000.

Di converso, il medesimo articolo 76, comma 1°, non è applicabile con riferimento al personale straordinario a tempo determinato retribuito con finanziamento trasferito dalla locale Azienda USL.

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11/1/2010 n. 11 - in qualunque tipo di gara pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta devono svolgersi in seduta pubblica

Secondo il Tar Lombardia l'orientamento permissivo, in base al quale è ammessa l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche in seduta segreta (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2235) è da considerarsi superato dalla giurisprudenza più recente.

Il principio di pubblicità delle sedute della Commissione, "quanto meno per ciò che riguarda la fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e di apertura dei plichi stessi, è inderogabile" (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2006, n. 6529).

L'esigenza è espressione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere all'esplicazione dell'attività amministrativa in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez.V, 9 ottobre 2002, n. 5421) "in quanto trattasi di un adempimento posto a tutela anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili "ex post", una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (ad es., regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta, lettura del prezzo offerto)" (Cons. stato, Sez.V, 18 marzo 2004, n. 1427).

Il Tar afferma pertanto che "è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421)". (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856).

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 14/1/2010 n. 49 - è legittima l'esclusione di un concorrente che rilascia dichiarazioni mendaci in relazione alla regolarità della propria posizione contributiva con conseguente escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità e cancellazione dall'Albo fornitori dell'Ente

Secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva, costituisce un atto di fiducia nei confronti del concorrente, al quale in cambio dell'oneroso reperimento ex ante di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, viene consentito, sotto la propria responsabilità di dichiarare la sussistenza di requisiti richiesti.

Il sistema richiede pertanto la massima serietà ed onestà da parte del concorrente nel redigere l'autocertificazione e, conseguentemente, il rendere una dichiarazione non veritiera non può che far legittimamente dubitare della moralità professionale e dell'affidabilità del dichiarante. Ed è questa la ragione per cui, in caso di dichiarazione non veritiera, la sanzione della esclusione dalla gara diventa conseguenza necessaria, essendo venuto meno quel rapporto di fiducia basato sulla presunzione della reciproca correttezza che deve sussistere anche nella fase precontrattuale.

Del pari legittimi sono l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità, al cospetto di dichiarazioni non veritiere e a fronte di un impedimento alla stipulazione del contratto di appalto chiaramente imputabile all'aggiudicatario (provvisorio), a mente di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti (v. artt. 75 co. 6 e 6 co. 11 d.lgs. 163/2006; art. 27 co. 1 d.p.r. 34/2000).

Come è anche legittima la disposta cancellazione della società ricorrente dall'Albo fornitori dell'Ente, essendo l'iscrizione condizionata al puntuale adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2009 n. 8914 - Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, privi di rilevanza economica, è necessaria la procedura di evidenza pubblica

La necessità della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali discende dall'art. 2 L.R. Lombardia 24.12.,2006 n. 27, il quale consente agli enti territoriali di differenziare la procedura di selezione in relazione alla rilevanza economica o meno dell'impianto, ma nel contempo stabilisce che vanno comunque rispettati i principi di trasparenza, correttezza, imparzialità ed adeguata pubblicizzazione e che la proposta deve essere individuata secondo i criteri ivi indicati.

Per cui in ogni caso va posta in essere dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata pure per gli impianti privi di rilevanza economica.

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376 - è necessaria la gara pubblica nel caso di aumento di capitale per l'ingresso di socio privato in una società a capitale pubblico

Secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come norma dichiarativa di un principio generale, la scelta di socio privato di società miste, a partecipazione pubblica anche minoritaria, che siano affidatarie di servizi pubblici, deve sempre avvenire con procedure di evidenza pubblica.

Tale affermazione è conforme al diritto sopranazionale in materia di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati dei quali la società mista è una tipica manifestazione.

Il Consiglio di Stato inoltre richiama, sul punto, la Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata sulla G.U. C 91 del 12 aprile 2008 (5 febbraio 2008, C-2007/6661), là dove si è osservato che: "Nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono ... libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato. Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia.

L'obiettivo di tali disposizioni è permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando in tal modo la qualità di questo tipo di progetti e riducendone i costi grazie ad una maggiore concorrenza.

Dalla consultazione pubblica sul Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni è emersa la necessità concreta di chiarire l'applicazione di tali regole nel caso dei partenariati pubblico-privati cosiddetti «istituzionalizzati» (PPPI).

Per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato la Commissione intende la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità. Al contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica non costituisce un PPPI.”.

Inoltre, in tal senso dispone oggi anche l'art. 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal c.d. “terzo correttivo”.

TAR Lazio, sez. II ter, 12/1/2010 n. 153 - l'istituto dell'avvalimento è applicabile anche in assenza di specifica previsione del bando di gara e la verifica delle offerte anomale è facoltà esercitabile dall'Ente pur in assenza di una specifica previsione nel bando

L'istituto dell'avvalimento costituisce per giurisprudenza oramai consolidata sul punto, per la disciplina comunitaria e nazionale, un istituto di carattere generale in materia di procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici il quale trova, addirittura, applicazione anche in mancanza della relativa specifica previsione in sede di bando di gara.

Inoltre, in applicazione dell'art. 86, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica delle offerte anomale non è obbligatoria essendo, invece, rimessa la scelta al riguardo alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Ed infatti la norma richiamata dispone testualmente che “

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2.....

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.”.

Pertanto " Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque (in virtù dell'espresso rinvio operato dall'art. 86, comma 4 del codice dei contratti), si deve ritenere non trovi applicazione il criterio d'individuazione delle offerte anomale previste dal comma 1 dell'art. 86, ma la più flessibile disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo" (Cons. Stato, Sez. V, n. 5236 del 7.9.2009) per cui "in ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa". .

Nel qual caso è legittimo il sub procedimento volto a verificare la congruità dell'offerta, sebbene non previsto dalla lex specialis di gara, in quanto la P.A. attivi il sub procedimento volto ad accertare l'effettiva consistenza dell'offerta.

TAR Lazio, sez. II, 5/1/2010 n. 36 - il divieto di partecipazione alle gare previsto dall'art.13 del c.d. decreto Bersani non è applicabile nel caso di società indirettamente partecipata dall'Ente Locale

L'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 vieta l'attività extra moenia delle società partecipate da enti locali, e anche delle società da questi indirettamente partecipate. Successivamente l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007 estende il suddetto divieto a tutte le società pubbliche.

Il Collegio non condivide il postulato secondo cui la disposizione debba ritenersi estesa alle forme di partecipazione indiretta o mediata, e, indi, anche alle società c.d. di terzo grado, osservando per altro che recente giurisprudenza del giudice di appello ha chiarito che il carattere eccezionale della disposizione in argomento richiede una stretta interpretazione, che ne fa escludere l'applicazione oltre i casi in essa previsti (C. Stato, V, 7 luglio 2009, n. 4346).

L'art. 13, comma 1, diversamente da altre fattispecie normative (tra cui l'art. 90, comma 8 del codice dei contratti), non ha fatto riferimento alle figure del controllo e del collegamento societario ex art. 2359 c.c., locuzione idonea a ricomprendere nello specchio applicativo anche le società di terza generazione.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 13, evidenzia che l'effettività del divieto di cui al comma 1 è efficacemente assicurata, alla fine del periodo transitorio previsto (e indipendentemente dall'apprezzamento della durata temporale di questo), anche mediante lo "scorporo" delle attività non consentite, ovvero mediante la costituzione di una "separata società", cui riservare le attività rivolte al mercato.

Dunque, deve concludersi, che "per il legislatore la separatezza delle società operanti sul mercato con soggetti terzi (e dei rispettivi bilanci) rispetto a quelle direttamente partecipate dagli enti locali (e dirette fornitrici di beni e servizi strumentali agli stessi) sembrerebbe costituire - di per sé - una sufficiente garanzia di non distorsione della concorrenza, in quanto il capitale apportato dagli enti locali non affluirebbe direttamente nel capitale di rischio delle imprese operanti in regime di concorrenza."

L'inapplicabilità alla fattispecie del ridetto art. 13, comma 1 si rivela, peraltro, anche sotto un altro profilo:

Il chiaro fine della norma di cui trattasi è quello di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori. Le società coinvolte nel divieto sono quelle "...a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività..... nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza....".

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2009 n. 8913 - E' legittimo non invitare alla nuova procedura di gara il precedente affidatario inadempiente nello svolgimento del pregresso servizio

L'Amministrazione, in caso di indizione di nuova gara, ha facoltà di non invitare il soggetto che in precedenza abbia svolto il servizio, qualora ritenga compromesso il rapporto fiduciario tra le parti. Principio che è stato ribadito dall'art. 38 del D. Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, stabilendosi che sono esclusi dalla gara, tra le altre ipotesi, coloro che "secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara".

Per cui, il problema si sposta sulla congruità della motivazione posta a fondamento del mancato invito al precedente gestore, nonché sulla sussistenza e la rilevanza dei disservizi ad esso imputati.

Va osservato che l'assenza di formali note di contestazione, censura o biasimo non può costituire di per sé riprova, in mancanza di una previsione pattizia ad hoc, della insussistenza o dello scarso rilievo delle inosservanze addebitate.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/12/2009 n. 8952 sulla possibilità dell'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico

L'art. 104 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, in materia di istituzione di farmacie, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in deroga al generale criterio demografico, per i comuni con una popolazione fino a 12.500 abitanti quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi.

La Corte Costituzionale, cui il TAR ha sottoposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104 sotto il profilo della violazione dell'art. 32 della costituzione, prospettando l'eccessiva ristrettezza ai fini della salvaguardia del diritto alla salute del criterio derogatorio basato esclusivamente sulle condizioni topografiche e di viabilità, con sentenza n. 76 del 28.3.2008 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Nel richiamare propri precedenti in cui è sottolineato come il contingentamento delle farmacie sia volto ad assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino di utenza, la Corte ha affermato che il legislatore, nell'introdurre la possibilità di istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico nei comuni con minore popolazione ove sia constatata l'insufficienza delle farmacie già istituite, tramite un apprezzamento concreto delle esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei luoghi, ha operato la scelta non irragionevole di subordinare l'apertura di farmacie "all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di viabilità che, nonostante le trasformazioni della viabilità e dei mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche già operanti." Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione "permette di considerare le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato" richiedendo di "valutare le particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della popolazione "in rapporto" alle condizioni topografiche e di viabilità".

Bergamo, 01 febbraio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord